



DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

Coordinamento Regionale dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro nell'edilizia della Lombardia

BERGAMO - BRESCIA - COMO - CREMONA - LECCO - MANTOVA - MILANO (LODI e MONZA BRIANZA) - PAVIA - SONDRIO - VARESE



DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

Coordinamento Regionale dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro nell'edilizia della Lombardia

BERGAMO - BRESCIA - COMO - CREMONA - LECCO - MANTOVA - MILANO (LODI e MONZA BRIANZA) - PAVIA - SONDRIO - VARESE

PRESENTAZIONE

Al fine di raggiungere livelli sempre più crescenti di sicurezza, di igiene, di tutela della salute per gli addetti ai lavori dei cantieri edili, di definire linee e procedure di indirizzo comune, di socializzare le esperienze acquisite e di interscambio tecnico-organizzativo, nel novembre 2006 le Parti Sociali regionali lombarde hanno costituito il Coordinamento regionale dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni nell'edilizia – CRCPT – della Lombardia.

Questo manuale, che rappresenta una delle numerose iniziative attivate dal coordinamento regionale, intende fornire un quadro sinottico della principale documentazione, inerente alla sicurezza, che deve essere tenuta in cantiere, ed è a disposizione gratuita di tutte le imprese tramite il CPT di competenza territoriale.

E' quindi uno strumento di lavoro particolarmente indicato per le Imprese, datori di lavoro, dirigenti e preposti.

Per ogni documento viene indicato chi lo emette, il destinatario, i riferimenti normativi con note esplicative e pratici suggerimenti applicativi.

Il testo è aggiornato al D.Lgs. 81/08 integrato dal D.Lgs. 106/2009.

Hanno collaborato alla realizzazione di questo documento:

PierAngelo REGUZZONI (coordinatore gruppo di lavoro) - Franco BONACCORSI - Romano DE PALO - Giovanni FERRARESI - Rosolino GALBIGNANI - Daniela GIULIANO - Fabio MOSELE - Obizio PANDOCCHI - Matteo PAROLIN - Diego PIROVANO

Rev 00 del 30 maggio 2011

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

Coordinamento Regionale dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione degli infortuni,
l'igiene e l'ambiente di lavoro nell'edilizia della Lombardia

BERGAMO - BRESCIA - COMO - CREMONA - LECCO - MANTOVA - MILANO (LODI e MONZA BRIANZA) - PAVIA - SONDRIO - VARESE

INDICE

Documentazione Generale	pag 4
Documentazione Attrezzature di sollevamento	pag 7
Documentazione Altre macchine/attrezzature e DPI Art. 71 co. 4 D.Lgs 81/08	pag 11
Documentazione Attrezzature Art. 71 co. 8 D.Lgs 81/08	pag 12
Documentazione Impianto elettrico, di messa a terra, scariche atmosferiche	pag 14
Documentazione Rumore ambientale	pag 17
Documentazione Ponteggi e castelli di carico	pag 18
Indirizzi CPT lombardi	pag 20

N.	DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI È IL DESTINATARIO	NORMATIVA	QUANDO SERVE	NOTE
1	NOTIFICA PRELIMINARE	Il committente o il Responsabile dei lavori	ASL e DPL AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE	D.Lgs. 81/08, art 99 all. XII ART. 90 co. 9c)	- Cantiere con presenza anche non contemporanea di più imprese, - Cantieri dove opera una unica impresa con entità presunta superiore a 200 uomini/giorno	In mancanza della notifica preliminare “è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo”. Dal 1 gennaio 2010 la notifica preliminare deve essere inviata on-line c/o Regione Lombardia www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/ . La notifica preliminare deve essere aggiornata ad ogni variazione dei suoi contenuti in particolare all'ingresso in cantiere di nuovi soggetti, imprese e lavoratori autonomi.
2	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (P.S.C.)	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) o coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	- Il primo destinatario è il committente dell'opera. - Il committente o il responsabile lavori trasmette il PSC a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi invitati a presentare offerte - RLS/RLST	D.Lgs. 81/08, Art 100, Art. 101 e allegato XV	A seconda dei casi richiesti dal D.Lgs. 81/08, art 90, 91, 92,93, 100 e all. XV Riassumendo: LAVORI PRIVATI, cantiere con presenza di più imprese: - nel caso di permesso di costruire, il PSC viene redatto dal CSP, durante la progettazione, comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte - In assenza di permesso di costruire fino 100.000 €, il PSC viene redatto dal CSE in “fase di esecuzione”, prima dell'affidamento dei lavori all'impresa affidataria; LAVORI PUBBLICI, cantiere con presenza di più imprese: - il PSC deve essere redatto dal CSP durante la fase di progettazione, comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte	In mancanza del PSC “è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo”. L'avvenuta trasmissione del P.S.C. alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, da parte dell'impresa affidataria, deve essere documentata. Il PSC deve essere messo a disposizione del RLS/RLST almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori. Per Lavoratore autonomo si intende la ditta individuale senza soci e senza dipendenti.

Documentazione Generale

N.	DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI È IL DESTINATARIO	NORMATIVA	QUANDO SERVE	NOTE
3	FASCICOLO TECNICO	CSP / CSE	Committente	D.Lgs. 81/08, Artt. 90,91,92	Da redigere in presenza di PSC (tranne che per le manutenzioni ordinarie) La prima stesura deve essere effettuata prima dell'inizio dei lavori, a cura del CSP, l'aggiornamento in fase di esecuzione a cura del CSE	In mancanza del fascicolo tecnico "è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo".
4	PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA (PSS) (solo per appalti pubblici)	Impresa Appaltante	▪ Committente ▪ DL ▪ Lavoratori autonomi	D.Lgs. 81/08 all. XV - punto 3 Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 art. 131 comma 2 lett. b	Nel caso di APPALTO PUBBLICO in assenza di PSC	Visti gli l'art. 90,91,92,100 D.Lgs. 81/08: Nel caso di un Appalto Pubblico con unica impresa ed eventuali lavoratori autonomi, è necessario redigere il P.S.S. a cura dell'impresa appaltante, con gli stessi contenuti del P.S.C. tranne i costi della sicurezza. L'impresa dovrà comunque redigere il proprio POS.
5	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)	Datore di lavoro impresa	▪ Impresa/lavoratori autonomi ▪ CSE ▪ Datore di lavoro committente	D.Lgs. 81/08 art 17, art. 92, 96,100,101 e All. XV	Sempre, prima dell'inizio delle lavorazioni oggetto del P.O.S. La redazione del POS non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature, art. 96 c. 1 bis.	Il POS deve essere messo a disposizione del RLS/ RLST almeno 10 giorni prima dell'inizio lavori. Per i cantieri la cui durata dei lavori risulta inferiore ai 200 gg lavorativi, in alternativa alla visita del cantiere, il Medico competente documenta la presa visione dei piani di sicurezza (art. 104 D.Lgs 81/08). I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo della verifica del POS che deve avvenire a cura del CSE non oltre i 15 gg dalla ricezione. Nelle demolizioni , la successione dei lavori deve risultare da apposito PROGRAMMA contenuto nel POS (D.Lgs. 81/08, Art. 151) Inserire nel POS un riassunto della formazione effettuata, con nominativi, tipologia del corso, data, sede, soggetto erogante.

N.	DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI È IL DESTINATARIO	NORMATIVA	QUANDO SERVE	NOTE
6	PIANO di LAVORO (rimozione e bonifica amianto)	Datore di lavoro impresa esecutrice (autorizzata)	- ASL - CSE - DL (solo appalti pubblici)	D.Lgs. 81/08, artt, 246, 250, 256	Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto	Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, a seguito dei quali è possibile iniziare i lavori anche senza un riscontro da parte dell'ASL. Il piano di lavoro non sostituisce il POS e la notifica della presenza amianto non sostituisce la notifica preliminare del cantiere.
7	DUVRI (in mancanza di P.S.C.)	Datore di lavoro committente	Impresa / lavoratore autonomo	D.Lgs. 81/08, Art 26 comma 3 e Art. 96 comma 2	In presenza di Datore di lavoro committente e in assenza del PSC-PSS per gestire le interferenze, prima dell'inizio della lavorazione	E' opportuna la reciproca trasmissione delle informazioni per la redazione del DUVRI, prima della presentazione dell'offerta. Il POS deve essere redatto prima dell'inizio dei lavori. Il DUVRI e suo aggiornamento e l'eventuale integrazione con il POS, devono essere sottoscritti per accettazione dall'esecutore dei lavori. Art 26 c. 5 i costi per eliminare o ridurre i rischi da interferenze devono essere esplicitati nei contratti di appalto e sub-appalto.
8	DURC (non obbligatoriamente in cantiere)	Cassa edile o INAIL o INPS	Committente o RL Imprese appaltanti	Art 90 comma 9 lett a, b, c	Prima dell'offerta/ sottoscrizione del contratto	Il DURC ha validità trimestrale (negli appalti pubblici 1 mese) e deve essere fornito a cura di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi e rinnovato periodicamente prima della scadenza fino al termine dei lavori. In assenza del DURC è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo (autorizzazione per i lavori).
9	Tesserino di riconoscimento	Datore di lavoro Lavoratore autonomo	lavoratore	Dlgs 81/08 Art 18 comma 1 lett. u. Legge 136/2010 Art. 5	Sul luogo di lavoro in regime di appalto e subappalto	Nel tesserino devono essere presenti: fotografia del lavoratore, generalità del dipendente, indicazione del datore di lavoro, data di assunzione, autorizzazione al subappalto.

GRU - AUTOGRU - MONTACARICHI/MONTAPERSONE - SCALE-MONTACARICHI A INCLINAZIONE VARIABILE - PIATTAFORME - CESTELLI - PONTE SOSPESO - PONTI A COLONNE - ARGANI A BANDIERA DI QUALSIASI PORTATA

N.	DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI È IL DESTINATARIO	NORMATIVA	QUANDO SERVE	NOTE
10	Dichiarazione "CE" di conformità	Costruttore	proprietario / utilizzatore	Dlgs 81/08 Titolo I art 23 Titolo III artt 71, 72 DPR 459/96 2006/42/CE	Deve sempre accompagnare l'apparecchio di sollevamento	È una dichiarazione solitamente presente nel libretto di uso e manutenzione. Il simbolo CE deve essere visibile sulle attrezzature. Per apparecchi di sollevamento anteriori al settembre 1996, occorre conservare il libretto di omologazione o copia della richiesta di prima verifica inviata all' ISPESL .
11	Libretto di uso e manutenzione	Costruttore	proprietario / utilizzatore	Dlgs 81/08 Titolo III Art 71 co. 4	Prima dell'installazione dell'attrezzatura. Per la verifica del corretto montaggio, del corretto uso, manutenzione, eventuali malfunzionamenti, ecc	Il libretto di uso e manutenzione deve contenere sempre (o avere allegato) il Registro di Controllo
12	Richiesta di prima verifica (INAIL/ASL) (attrezzature di cui all'all. VII)	proprietario / utilizzatore (in caso di locazione verificare contrattualmente a chi compete l'onere)	INAIL (Successivamente ASL)	Dlgs 81/08 Titolo III Art 71, co. 11 Decreto 11 aprile 2011	Richiesta di prima verifica per attrezzature di cui all' ALL. .VII	La prima verifica dell'apparecchio di sollevamento deve essere richiesta dall'utilizzatore a INAIL che vi provvede nel termine di 60 gg, Decorso tale termine il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e/o di soggetti pubblici o privati (reperibili in un elenco pubblico disponibile c/o INAIL o ASL).

N.	DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI È IL DESTINATARIO	NORMATIVA	QUANDO SERVE	NOTE
13	Richiesta di successive verifiche periodiche (secondo le indicazioni dell'allegato VII)	proprietario / utilizzatore (in caso di locazione verificare contrattualmente a chi compete l'onere)	- ASL competente nel territorio del cantiere dove è installata o operante l'attrezzatura - Soggetti pubblici o privati abilitati	Dlgs 81/08 Titolo III dall'art. 71 co.11 e allegato VII Decreto 11 aprile 2011	Secondo le indicazioni dell'allegato VII : - annuale: gru/autogru, carrelli a braccio telescopico, ascensori montacarichi, ecc - biennale: ponti mobili sviluppati (<i>che sono tutti i cestelli per persone</i>), piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, ecc La gru da cantiere è da assimilare un apparecchio di sollevamento MOBILE (trasferibile)	Le verifiche periodiche sono effettuate dai soggetti ASL, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso tale termine il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati (reperibili in un elenco pubblico disponibile c/o INAIL o ASL). <i>Conservare copia del verbale rilasciato.</i> La richiesta di visita periodica deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della scadenza indicando il luogo dove effettuare la visita. La verifica periodica per gru e carrelli semoventi a braccio telescopico è con cadenza annuale. Per le altre attrezzature verificare nell'allegato VII.
14	Documento di controllo iniziale ad ogni montaggio	Chi effettua il montaggio	Proprietario / utilizzatore (in caso di locazione verificare contrattualmente a chi compete l'onere)	Dlgs 81/08 Titolo III dall'art.71 co. 8 a	Dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere	Il documento deve essere redatto dopo l'installazione e prima della messa in esercizio dell'apparecchio di sollevamento. Il controllo iniziale è da effettuare <i>dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere (compreso il primo) o in una nuova località di impianto</i>, (anche all'interno dello stesso cantiere) <i>al fine di verificare l'installazione corretta e il buon funzionamento dell'apparecchio.</i> Il montatore deve verificare l'esistenza della dichiarazione di idoneità del basamento, come richiesto dal manuale dell'attrezzatura. L'idoneità del piano di appoggio, o di scorrimento è certificata dall'impresa esecutrice del manufatto e nei casi non previsti dal libretto di uso e manutenzione, da un tecnico abilitato. In ogni caso deve essere verificata la natura del terreno.

N.	DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI È IL DESTINATARIO	NORMATIVA	QUANDO SERVE	NOTE
15	Documento di controllo periodici / straordinari	A cura del datore di lavoro tramite personale competente	proprietario / utilizzatore	Dlgs 81/08 Titolo III art. 71 co. 8, co. 9	▪ controlli periodici: frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti ▪ controlli straordinari: ogni volta che intervengano eventi eccezionali	I controlli periodici devono essere effettuati secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; I controlli straordinari devono essere effettuati al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza: ogni volta che intervengono eventi eccezionali che possono avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività Le verifiche periodiche di funi e catene sono annotate nel registro di controllo Vedi punto 3.1.2. allegato VI. Con frequenze stabilite da libretto , con periodicità massima di 3 mesi. I risultati dei controlli di cui sopra (effettuati da personale competente) devono essere riportati per iscritto con data, nome e firma e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. L'apparecchio di sollevamento deve essere sempre accompagnato dall'ultimo controllo con esito positivo.

N.	DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI È IL DESTINATARIO	NORMATIVA	QUANDO SERVE	NOTE
16	Registro di Controllo	Costruttore (o in assenza, il datore di lavoro)	Proprietario / utilizzatore (Il datore di lavoro proprietario o gestore/ utilizzatore dell'apparecchio di sollevamento)	Dlgs 81/08 Titolo III art. 71 co. 8, co. 9 DPR 459/96 2006/42/CE	Sempre	Annotare tutti gli interventi iniziali, periodici e straordinari allegando l'ultimo controllo con esito positivo
17	Piano di coordinamento di gru interferenti	Datori di lavoro, CSE	Datori di lavoro, utilizzatori, CSE	Dlgs 81/08 Titolo III dall'art. 71, co. 2, lett. D e co. 3	Prima della messa in esercizio delle gru interferenti	Il piano di coordinamento deve essere redatto nel caso di gru interferenti operanti nello stesso cantiere o in cantieri diversi
18	Eventuali autorizzazioni e prescrizioni di enti terzi	Enti gestori servizi	Datore di lavoro	varie	Prima della installazione degli apparecchi di sollevamento	Nel caso di vicinanza o interferenza con manufatti e/o aree di interesse di enti gestori strade, autostrade, corridoi aeroporti, linee elettriche, ecc. contattare i relativi gestori di competenza.

ad esempio: SEGA CIRCOLARE - MACCHINE MOVIMENTO TERRA - ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO (FORCHE - CESTE - CINGHIE - CATENE) - ESTINTORI - BATTIPALO - AUTOPOMPA - DPI VARI

N.	DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI È IL DESTINATARIO	NORMATIVA	QUANDO SERVE	NOTE
19	Dichiarazione "CE" di conformità	Costruttore	Proprietario / utilizzatore	Dlgs 81/08 Titolo I art 23 Titolo III artt 71, 72	Deve sempre accompagnare l'attrezzatura	È una dichiarazione solitamente presente nel libretto di uso e manutenzione
20	Libretti di istruzioni uso e manutenzione	Costruttore	Proprietario / utilizzatore	DLGS 81/08 Titolo III art. 71 co. 4a2	Sempre	Generalmente i libretti contengono il registro di controllo. In assenza il datore di lavoro deve approntarlo.
21	Registro di Controllo	Costruttore (o in assenza, il datore di lavoro)	Proprietario / utilizzatore	Dlgs 81/08 Titolo III art. 71 co. 4b	Sempre	Si ricorda che le verifiche periodiche sono stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi. Per gli accessori di sollevamento le verifiche hanno una periodicità massima di 3 mesi.
22	Documento di controllo	A cura del datore di lavoro tramite personale competente	Proprietario / utilizzatore	Dlgs 81/08 Titolo III art. 71 co. 4a2 co. 9	A seconda delle indicazioni del libretto o del datore di lavoro	I risultati dei controlli, effettuati da personale competente, devono essere riportati sul documento di controllo con data, nome e firma leggibile e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Allegare al Registro di Controllo l'ultimo esito positivo

la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione e le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose (quali ad es. SILOS - IMPIANTI DI BETONAGGIO - SCALE A TORRE - PONTI AUTOSOLLEVANTI - PONTI SOSPESI - CENTINE - CASSERI PARTICOLARI - STRUTTURE SPECIALI ART. 141, 142 - ARMATURE DI SOSTEGNO)

N.	DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI È IL DESTINATARIO	NORMATIVA	QUANDO SERVE	NOTE
23	Dichiarazione "CE" di conformità	Costruttore	Proprietario / utilizzatore	Dlgs 81/08 Titolo I art 23 Titolo III artt 71, 72	Deve sempre accompagnare l'attrezzatura	È una dichiarazione solitamente presente nel libretto di uso e manutenzione
24	Libretti di istruzioni uso e manutenzione	Costruttore	Proprietario / utilizzatore	DLGS 81/08 Titolo III Art. 71	Sempre	Generalmente i libretti contengono il Registro di Controllo. In assenza il datore di lavoro deve approntarlo.
25	Documento di controllo iniziale ad ogni montaggio	Chi effettua il montaggio	Proprietario / utilizzatore	Dlgs 81/08 Titolo III dall'art. 71 co. 8	Dopo ogni montaggio	Il documento deve essere compilato dopo l'installazione e prima della messa in esercizio. Controllo iniziale, da effettuare <i>dopo ogni montaggio in un cantiere o in una nuova località di impianto</i> , (anche all'interno dello stesso cantiere) <i>al fine di verificare l'installazione corretta e il buon funzionamento</i>
26	Documento relativo all'attrezzature non CE e relazione di calcolo	Tecnico abilitato	L'impresa	Dlgs 81/08 Titolo III art. 70	In caso di realizzazione	Disegno e progetto quando servono (esempio casseri particolari , armature di sostegno)

PARAPETTI GUARDACORPI - SCALE PORTATILI - TRABATELLI - PONTI A SBALZO - SISTEMA ANTICADUTA sono attrezzature che rientrano nell'art. 71 co. 8 in relazione al loro montaggio o posizionamento sia prolungato nel tempo. Negli altri casi, cioè per uso temporaneo ricadono nell'art. 71 co. 4.

la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione e le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose (quali ad es. SILOS - IMPIANTI DI BETONAGGIO - SCALE A TORRE - PONTI AUTOSOLLEVANTI - PONTI SOSPESI - CENTINE - CASSERI PARTICOLARI - STRUTTURE SPECIALI ART. 141, 142 - ARMATURE DI SOSTEGNO)

N.	DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI È IL DESTINATARIO	NORMATIVA	QUANDO SERVE	NOTE
27	Documento di controllo periodici / straordinari	A cura del datore di lavoro tramite personale competente	Proprietario / utilizzatore	Dlgs 81/08 Titolo III art. 71 co. 8, co. 9	controlli periodici: frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti controlli straordinari: ogni volta che intervengano eventi eccezionali	I controlli periodici devono essere effettuati secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; I controlli straordinari devono essere effettuati al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza: ogni volta che intervengono eventi eccezionali che possono avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività I risultati dei controlli di cui sopra devono essere riportati per iscritto con data, nome e firma leggibile (effettuati da personale competente) e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. L'attrezzatura deve essere sempre accompagnata dall'ultimo controllo con esito positivo
28	Registro Di Controllo	Costruttore (o in assenza il datore di lavoro)	Proprietario / utilizzatore	Dlgs 81/08 Titolo III art. 71 co. 4b	Sempre	Le verifiche periodiche sono stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi

PARAPETTI GUARDACORPI - SCALE PORTATILI - TRABATELLI - PONTI A SBALZO - SISTEMA ANTICADUTA sono attrezzature che rientrano nell'art. 71 co. 8 in relazione al loro montaggio o posizionamento sia prolungato nel tempo. Negli altri casi, cioè per uso temporaneo ricadono nell'art. 71 co. 4.

N.	DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI È IL DESTINATARIO	NORMATIVA	QUANDO SERVE	NOTE
29	Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e di messa a terra	La dichiarazione la emette l'installatore qualificato da CCIAA (lett. A del D.M. 37/2008)	Impresa/Lavoratore Autonomo proprietario dell'impianto	DLGS 81/08 Titolo III Art 71 co. 8 DM 37/2008	La dichiarazione va emessa al completamento dell'installazione dell'impianto elettrico, prima del suo uso.	L'impiantista deve rilasciare dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e di messa a terra, allegando: ▪ schema base dell'impianto elettrico realizzato, compreso quello di terra, ▪ relazione tipologica dei materiali impiegati, ▪ certificato di abilitazione dell'installatore rilasciato dalla Camera di Commercio.
	Modello di trasmissione della dichiarazione di conformità dell'impianto	il modello di trasmissione va inviato a cura del Datore di lavoro o del gestore dell'impianto	INAIL, ASL o Arpa territorialmente competente o solamente allo sportello unico attivato dal Comune	DPR 462/2001	La trasmissione del modello deve avvenire entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto	Inviare il modello di trasmissione (DPR 462/2001) all'INAIL, ASL o Arpa territorialmente competente o solamente allo sportello unico attivato dal Comune. Tenere in cantiere le dichiarazioni di conformità del fabbricante dei quadri elettrici che, si ricorda, devono essere solo di tipo ASC. La dichiarazione di conformità adempie all'obbligo di "controllo iniziale" previsto dall'art. 71 co.8 Nel caso di collegamento a una rete di distribuzione interna o non pubblica il datore di lavoro deve acquisire dichiarazione di conformità dell'impianto sorgente.

N.	DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI È IL DESTINATARIO	NORMATIVA	QUANDO SERVE	NOTE
30	Documenti di controllo periodici / straordinari	A cura del datore di lavoro tramite personale competente	Proprietario / utilizzatore	Dlgs 81/08 Titolo III art. 71 co. 8, co. 9	controlli periodici: frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti , progettisti, installatori controlli straordinari: ogni volta che intervengono eventi eccezionali	Controlli periodici: frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, progettisti, installatori ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; Controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza: ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività I risultati dei controlli di cui sopra devono essere riportati per iscritto con data, nome e firma leggibile e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
31	Registro di Controllo	Costruttore (o in assenza il datore di lavoro)	Proprietario / utilizzatore	Dlgs 81/08 Titolo III art. 71 co. 4b	Sempre	Le verifiche periodiche sono stabilite in base alle indicazioni fornite dal fabbricante / installatore ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi.
32	Calcolo della probabilità di fulminazione o "auto protezione" contro le scariche atmosferiche	Tecnico qualificato	Proprietario / utilizzatore	DLGS 81/08 Titolo III Art 84 CEI 81-10	In presenza di strutture metalliche all'aperto (es. ponteggi metallici, gru, silos, ecc)	Per le strutture metalliche (ad esempio ponteggi) deve essere redatta da un tecnico qualificato una relazione sulla condizione di auto protezione della struttura e della non necessità di protezione delle stesse contro le scariche atmosferiche (le norme tecniche CEI non ammettono più valutazioni sommarie).

N.	DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI È IL DESTINATARIO	NORMATIVA	QUANDO SERVE	NOTE
33	Richiesta di "verifica periodica biennale" per l'impianto di messa a terra e eventuale impianto di protezione contro scariche atmosferiche	Datore di lavoro	- ASL - ARPA competente - Organismi abilitati dal Ministero	D.P.R. 462/01 art. 4	Nei casi in cui l'impianto rimane in esercizio per un tempo maggiore di 2 anni	Non è sufficiente la sola richiesta ma deve essere effettuata la verifica biennale da uno dei soggetti abilitati. <i>Tenere copia della richiesta fino all'emissione del verbale di verifica dell'Organismo che la effettua.</i> La verifica biennale va richiesta indicando la data di scadenza della precedente verifica almeno tre mesi prima della data di scadenza.
34	Verbali di verifica degli impianti di messa a terra e eventuale impianto di protezione contro scariche atmosferiche	- ASL - ARPA competente - INAIL - Organismi abilitati dal Ministero	Datore di lavoro dell'impresa che ne fa la richiesta	D.P.R. 462/01 art. 4	A seguito di installazione	<i>Tenere copia del verbale di verifica in cantiere</i> L'INAIL può effettuare verifiche a campione

dovuto a lavori notturni o a lavori diurni che superano i livelli massimi zonali

N.	DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI È IL DESTINATARIO	NORMATIVA	QUANDO SERVE	NOTE
35	Richiesta di deroga per l'eventuale superamento dei limiti del rumore ambientale causate da lavorazioni edili	Datore di lavoro dell'impresa	Comune	DPCM 01/03/91 D.P.C.M. 14.11.97, Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e L.R. 1.12.98 n. 89	Prima della esecuzione dei lavori	Nei casi di previsione di superamento dei livelli di rumorosità in funzione della "zonizzazione" dell'area comunale, richiedere deroga al superamento dei limiti.

Coordinamento Regionale CPT Lombardia

N.	DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI È IL DESTINATARIO	NORMATIVA	QUANDO SERVE	NOTE
36	Libretto e Autorizzazione ministeriale	Il costruttore Ministero del Lavoro	Proprietario / utilizzatore	Dlgs 81/08 Titolo IV art 131	Sempre in presenza di ponteggio	Prima della realizzazione del ponteggio verificare la presenza del suo libretto e dell'Autorizzazione Ministeriale
37	Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi (Pi.M.U.S.)	Datore di lavoro o persona competente dell'impresa addetta al montaggio/ smontaggio ponteggi	- Lavoratori e preposti addetti al montaggio/ smontaggio ponteggi - Utilizzatori del ponteggio	Dlgs 81/08 Titolo IV art 136 All. XXII	Prima di ogni operazione di montaggio smontaggio e trasformazione	Il PIMUS deve sempre contenere anche le istruzioni sul corretto uso del ponteggio da parte di tutti coloro che lo utilizzeranno. Qualsiasi modifica/trasformazione del ponteggio deve essere preliminarmente indicata nel Pi.M.U.S.
38	Disegno esecutivo del ponteggio	Persona competente (datore di lavoro, preposto) del montaggio ponteggio	proprietario / utilizzatore	Dlgs 81/08 Titolo IV 134 comma 2 Allegato XXII	Sempre e prima della realizzazione del ponteggio e successive modifiche	Per i ponteggi che non superano i 20 metri di altezza e che sono conformi agli schemi tipo previsti nel libretto e autorizzazione ministeriale deve essere redatto il Disegno Esecutivo (in pianta ed in prospetto) dal quale risultino: - Le generalità e la firma della persona competente che lo ha redatto - Sovraccarichi massimi per impalcato - Indicazione degli appoggi e degli ancoraggi
39	Progetto (disegno esecutivo con relazione di calcolo)	Redatto a cura di architetto o ingegnere abilitati	proprietario / utilizzatore	Dlgs 81/08 Titolo IV art 133	Prima della realizzazione del ponteggio / castello di carico	I ponteggi di altezza superiore ai 20 metri e quelli che non risultano conformi agli schemi di impiego previsti nell'autorizzazione ministeriale e nel libretto del fabbricante, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: - calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale; - disegno esecutivo. E' vietato l'uso promiscuo di elementi strutturali di ponteggio aventi autorizzazioni ministeriali diverse all'interno degli schemi previsti. Negli altri casi (partenze e parapetti di sommità al di fuori degli schemi) occorre un progetto specifico. Tutti i castelli di carico non previsti nell'autorizzazione ministeriale devono essere allestiti in base ad un progetto.

N.	DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI È IL DESTINATARIO	NORMATIVA	QUANDO SERVE	NOTE
40	Registro di Controllo	Costruttore (o in assenza il datore di lavoro)	Proprietario / utilizzatore	DIgs 81/08 Titolo IV Allegato XIX Titolo III art. 71 co. 4 b	Sempre	La verifica dei contenuti dell'all. XIX e la sua registrazione può costituire registro di controllo.
41	Controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio)	Datore di lavoro / preposto al montaggio	Proprietario / utilizzatore	DIgs 81/08 titolo III Art 71, co. 8,	A fine montaggio (anche per parti)	Il “ <i>controllo iniziale</i> ” dell'art 71 co 8 che deve essere effettuato “dopo l'installazione e prima della messa in esercizio” per verificare il corretto montaggio. Si ricorda che prima del montaggio devono essere effettuati i controlli di singoli elementi (vedi all.XIX, punto 1)
42	Documento di controllo periodici / straordinari	Datore di lavoro tramite personale competente / Preposto (in caso di locazione verificare contrattualmente a chi compete l'onere)	Proprietario / utilizzatore	DIgs 81/08 Titolo IV Allegato XIX Titolo III art. 71 co. 8, co. 9 Art 137 co. 1	A seconda della programmazione ordinaria della manutenzione del ponte, e per : - controlli periodici con frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti o in assenza di queste dalle procedure del datore di lavoro - controlli straordinari, ogni volta che intervengano eventi eccezionali	Prima del montaggio: Devono essere verificati tutti i singoli elementi che compongono il ponteggio (all.XIX, punto 1) Durante l'uso: Successivamente al montaggio del ponteggio, le verifiche della struttura, devono essere effettuate ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungato non utilizzo

Indirizzi dei Comitati Paritetici Territoriali per la Prevenzione degli Infortuni presenti in Regione Lombardia			
	BERGAMO	Bergamo - Via Spino 24	www.cptbergamo.it
	BERGAMO (artigiani)	Bergamo - Via S. Giorgio 17/N	www.cptabergamo.it
	BRESCIA	Brescia - Via Garzetta 51	www.cptbrescia.it
	COMO	Como - Via T. Ciceri 16	www.cptcomo.org
	CREMONA	Cremona - Via delle Vigne 184	www.cptcremona.it
	LECCO	Lecco - Via Grandi 14	www.espelecco.it
	MILANO LODI e MONZA BRIANZA	Milano - Via Newton 3	www.cptmilano.it
		Lodi - Via Milano 60	
		Monza - Via Locarno 3	
	MANTOVA	Strada Circonvallazione Sud 68/A (dal 9/11/2001 Via Verona)	www.cptmn.org
	PAVIA	Pavia - Via Damiano Chiesa 25	www.esedil.it
	SONDRIO	Sondrio - Via Donatori di Sangue 15	www.ceso.org
	VARESE	Varese - Via Cairoli 5	www.cptvarese.it